



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO
SERVIZIO AIA - IPPC

Proposta N. 1045 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 21/05/2021

OGGETTO: ARTICOLO 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. DITTA AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA S.R.L.. SEDE LEGALE: VIA SALVO D'ACQUISTO 27 - COCCONATO (AT); SEDE OPERATIVA: VIA DON CARRÀ 65 - SALUGGIA (VC)

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Visto il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*";

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede "*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*";

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.Lgs 22/97";

Visto il DPR n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione

delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obbiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita **“installazione”** l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito **“gestore”** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- la ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l., con sede legale in Via Salvo D'Acquisto n. 27 – Cocconato (AT) ed installazione IPPC ubicata in Via Don Carrà 65 – Saluggia (VC), è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3106 del 18/11/2011, come da voltura n. 2020 del 19/07/2012, a svolgere le attività di cui al:
 - **codice IPPC 6.6 lett. a:** *“Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame”*;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che *“entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:*
 - *tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;*
 - *l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”*;

VISTA l'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A. presentata dal Gestore al SUAP del Comune di Saluggia (VC) - pratica SUAP n. 39/2020 - e pervenuta alla Provincia di Vercelli in data 06/07/2020 ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Don Carrà 65 – 13040 Saluggia (VC), facendo seguito alla nota della Provincia di Vercelli n. 27921 del 21/11/2019, con la quale aveva disposto il riesame a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini;

DATO ATTO CHE all'atto della presentazione dell'istanza sopra citata era in corso il procedimento di Verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. relativamente al progetto per la *“Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale dell'allevamento avicolo in comune di Saluggia (VC), Via Don Carrà 65”* e che pertanto il SUAP, su richiesta della Provincia, ha sospeso i termini del procedimento di riesame dell'A.I.A. in attesa delle risultanze del procedimento di Verifica di VIA;

ACQUISITA la Determina Provinciale n. 63 del 09/09/2020 di esclusione dalla Procedura di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale del progetto di *“Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale dell'allevamento avicolo in comune di Saluggia (VC), Via Don Carrà 65”* a condizione che fossero fornite specifiche integrazioni e chiarimenti nella successiva fase autorizzativa di A.I.A.;

VISTE le integrazioni fornite dal Gestore e pervenute alla Provincia con nota del SUAP del 24/09/2020 (n. prot. di ricevimento 8999);

CONSIDERATO CHE, con nota del 01/10/2020 (n. prot. di ricevimento 9301), il SUAP del Comune di Saluggia ha dichiarato di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli, per lo svolgimento dell'attività istruttoria del procedimento in questione;

PRESO ATTO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 18/05/2021;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 05/10/2020, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

ESAMINATA la documentazione a corredo della predetta domanda di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A.;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 20986 del 05/10/2020, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 14/10/2020 e del 22/02/2021 in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: ARPA Vercelli, ASL TO4 (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Saluggia e il Gestore in qualità di richiedente;

DATO ATTO che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal gestore:

- il 19/01/2021 (n. prot. di ricevimento 1418) a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 09/09/2020;
- il 01/03/2021 (n. prot. di ricevimento 5668) di integrazioni volontarie sulla base di quanto emerso nella seconda seduta di conferenza dei servizi del 22/02/2021;

VISTI

- la *“Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”* in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: *“Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of*

Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017”;

RILEVATO CHE il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d’istanza con le sopra citate BAT Conclusions;

VISTI i pareri di ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli n. prot. di ricevimento 25557 del 21/10/2020 e n. prot. di ricevimento 7594 del 18/03/2021;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

VALUTATO CHE:

- con riferimento alla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, dall’elaborazione della Verifica Preliminare (presentata congiuntamente all’istanza di riesame con modifica sostanziale dell’A.I.A., pratica SUAP 39/2020 (n. prot. di ricevimento 14152-14195 del 06/07/2020)), il gestore ha dichiarato di non ritenere necessario procedere con l’elaborazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;
- l’installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- come emerso nell’istruttoria condotta, l’installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

RICORDATO CHE, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

RITENUTO CHE, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l’A.I.A. n. 505 del 27/02/2015 ai sensi dell’art. 29-octies della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere al fine di adeguare le prescrizioni alle BAT Conclusions di settore;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento n. 12799 del 20/05/2021 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per riesame dell’A.I.A.;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell’Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l’iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto tecnico dei Servizi Emissioni in atmosfera, Tutela Acque e Inquinamento Acustico, sulla scorta dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile

del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

PRESO ATTO che il Gestore ha comunicato in data 18/05/2021 (n. prot. di ricevimento 12535 – 12534) la variante al permesso di costruire dichiarando che le modifiche non influiscono sui parametri e condizioni di cui alla VIA della Delibera della Provincia di Vercelli n. 603 del 09/09/2020 e sul riesame A.I.A. di cui al presente provvedimento.

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di aggiornare per riesame e modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3106 del 18/11/2011 e s.m.i., rilasciata alla Ditta AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l., per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Don Carrà n. 65 Saluggia (VC), dell'attività di cui al **codice IPPC**:

- **6.6 lett. a)**: *“Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame”*;

APPROVA

l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne del 17/06/2020 presentato congiuntamente all'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A., pratica SUAP 39/2020 (n. prot. di ricevimento 14152-14195 del 06/07/2020);

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 del D. Lgs. 152/06, **prima di dare avvio alle modifiche di cui al presente provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale deve dare comunicazione alla Provincia, all'ARPA e al Comune sede dell'impianto;** nel caso il Gestore intenda avviare le attività per fasi (Pulcinaia – Deposizione) è tenuto a fare una comunicazione all'avvio della singola fase (avvio per la zona Pulcinaia – avvio per la zona Deposizione);
2. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione dell'autorità competente al controllo;
3. la situazione impiantistica e le tecniche adottate in conformità alle BAT Conclusions di settore, riepilogate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, devono rispettare quelle descritte nell'istanza di autorizzazione e riesame, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
4. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione;
5. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla

Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;

6. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, ogni progetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
7. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della ditta, questa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
8. nel caso intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro TRENTA giorni** al SUAP del Comune competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 9 il gestore deve presentare domanda di **RIESAME entro il termine di 10 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
10. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **entro le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
11. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
12. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A, suballegato A5.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- **che** l'Allegato A al presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione di cui al punto 1, sostituisca integralmente ogni altra disposizione contenuta nella precedente

autorizzazione di cui al provvedimento n. 3106 del 18/11/2011 e nei successivi aggiornamenti;

- **che** il progetto di ristrutturazione, costituendo contestuale adeguamento alle BAT Conclusioni di comparto, sia completato con avvio delle modifiche sostanziali entro i termini di scadenza della prima A.I.A. e cioè entro il 17/11/2021;
- **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente e sul sito web della Provincia di Vercelli;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Saluggia ai fini della sua adozione conclusiva e successiva trasmissione alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** copia del provvedimento conclusivo sia trasmesso per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli, ASL TO4 (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Saluggia nonché alla presente Amministrazione Provinciale;
- **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- **che** la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: Francesca Guerra

Incaricato di P.O.: Valentina BONATO

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**ALLEGATO A****A1. CONDIZIONI GENERALI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE****SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:****Ragione sociale: HY-LINE s.r.l. SOCIETA' AGRICOLA****Sede legale: Via Salvo D'Acquisto n. 27 – 14023 Cocconato Asti (AT)****P.IVA 01516740055****CLASSIFICAZIONE IMPRESA MEDIA****UBICAZIONE INSTALLAZIONE**

Installazione di Via Don Carrà n. 65 – 13040 SALUGGIA (VC)

CODICE NOSE-P: 110.04 e 110.05**CODICE NACE: 01.47****CODICE IPPC: 6.6 lett. a** *“Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”***CAPACITA' PRODUTTIVA (CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA)**

<u>TABELLA A1: tipologia di stabulazione e consistenza massima di stalla</u>				
Ricovero	Categoria Capi	Tipologia di stabulazione	Consistenza massima dei ricoveri (n. capi per ciclo)	Peso vivo mediamente presente [t]
Pulcinaia	pulcini	n. 1 capannone con stabulazione a terra con lettiera di trucioli	53.000	90,00
Deposizione	Galline	n. 3 capannoni con stabulazione libera su fessurato	44.800	56,10
		TOTALE	97.800	146,10



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

L'attività di allevamento avicolo è suddivisa nella zona pollastre ovaiole/pulcini (pulcinaia) con pulcini da 1 gg. di vita fino alla 17° settimana di vita e zona riproduttori leggeri (deposizione) da n. 17 settimane di vita fino alla 54° settimana ed in casi particolari di produzione uova anche oltre la 54° settimana.

Strutture di allevamento

La zona pulcinaia, di nuova costruzione, è realizzata in un unico capannone avicolo, suddiviso in due zone e prevedendo nella parte centrale l'area di servizio del personale ed i locali della logistica. In questo modo ci saranno due superfici a pollaio di due parti da 1072,75 m² ciascuna, per un totale di superficie di allevamento della zona pulcinaia pari a 2.145,50 m². Il tipo di stabulazione è a terra con lettiera in trucioli di legno vergine.

I vecchi capannoni a tunnel n. 6 e 7 vengono mantenuti come deposito di materiale e attrezzature. All'accesso dell'allevamento è posato un arco di disinfezione, le cui acque di risulta devono essere gestite secondo le prescrizioni impartite al sub allegato A3.

La zona deposizione viene svolta in 3 capannoni collegati con un corridoio di collegamento; il tipo di stabulazione è a terra priva di lettiera.

Materie prime

Le principali materie prime utilizzate presso l'installazione sono la lettiera (trucioli) per i capannoni, i mangimi per l'alimentazione degli animali, i farmaci e i disinfettanti per la zoo-profilassi e la pulizia dei ricoveri.

Consumi idrici

L'acqua viene prelevata da acquedotto e da pozzo ed è utilizzata per l'abbeveraggio degli animali (effettuato con abbeveratoi a tazzine antispreco - BAT 5d), per alimentare il circuito di raffrescamento (corridoio cooling), per la pulizia dei locali di stabulazione e per usi civili (servizi sanitari).

Le modalità di lavaggio delle strutture avvengono nel seguente modo:

- al termine del ciclo di allevamento, la pollina viene rimossa meccanicamente, dopodiché i capannoni vengono spazzati e lavati con acqua (uso di acqua senza disinfettanti);
- dopo le operazioni di spazzatura, e dopo il lavaggio con acqua, viene effettuato un trattamento di disinfezione delle aree interne con pompa a spalla e calce. In tale fase non sono prodotte acque di risulta;

Consumi per l'alimentazione animale

Il mangime, fornito da Ditta esterna, arriva in azienda da autotreni che lo scaricano, con un'apposita coclea nei silos in dotazione, a ciascuna delle unità di allevamento. Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge per la pulcinaia e in altro silos interno per la zona deposizione. Nei capannoni di deposizione l'alimento viene trasferito nelle canaline delle linee di distribuzione a mezzo di catena funzionante su input di un sensore posizionato sulla linea.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono l'energia elettrica impiegata principalmente per la distribuzione del mangime, l'illuminazione dei locali, l'apertura delle finestre per la ventilazione dei capannoni, distribuzione mangimi, raccolta delle uova, celle frigo per animali morti.

Sono installati due depositi di G.P.L. per l'alimentazione dei bruciatori a gas a parete per il riscaldamento dei ricoveri e per le caldaie murali per il riscaldamento e l'acqua sanitaria dei locali a disposizione del personale



Il gasolio è utilizzato per autotrazione e per il gruppo elettrogeno di emergenza da 150 kW.

Effluenti zootecnici

Sono rappresentati da pollina che viene rimossa dalle strutture ed allontanata a fine ciclo ad opera della Ditta Azienda Agricola Veggia che li trasporta in un impianto di digestione anaerobica in località Canei a Cocconato (AT).

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di riesame. La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO:

Condizioni generali:

12. La presente autorizzazione è rilasciata facendo riferimento alla consistenza massima, espressa in numero di capi e in tonnellate di peso vivo descritta nel precedente quadro tecnico (tabella A1).
13. Il Gestore deve garantire all'Autorità Competente al controllo, la possibilità di accedere all'interno dell'insediamento e di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli.
14. La qualità dell'acqua del pozzo utilizzata fini zootecnici, dovrà essere valutata in base alle specifiche indicazione di ASL - Servizio Veterinario competente.
15. Ai fini sanitari dovrà essere utilizzata solo acqua proveniente dall'acquedotto.

Gestione dei ricoveri:

16. Il contatore installato per la misura dei volumi di acqua consumata da pozzo deve essere mantenuto costantemente efficiente ed accessibile agli enti di controllo.
17. Gli impianti devono essere mantenuti in efficienza ed eventuali guasti o malfunzionamenti prontamente riparati.
18. Particolare attenzione deve essere rivolta alla verifica del corretto funzionamento di abbeveratoi e alla calibrazione dei sensori termici e dei relativi pannelli di lettura per la regolazione della ventilazione naturale e/o artificiale, il cui controllo e manutenzione deve essere svolto almeno una volta all'anno. Deve anche essere verificato con adeguata periodicità, almeno annuale, lo stato delle coibentazioni dei ricoveri, e prontamente ripristinato in caso di riscontrati danneggiamenti.
19. Il gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che il materiale utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile. Allo scopo devono essere periodicamente eseguite, ove necessarie, le operazioni di fresatura.
20. Le modalità di sanificazione dei ricoveri dovranno essere concordate con il dipartimento Veterinario dell'ASL competente.
21. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs. 172/2015, sono assimilate ai liquami se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i..
22. Qualora le acque derivanti dalle operazioni di lavaggio contengano inquinanti derivanti da utilizzo di prodotti chimici sgrassanti e/o igienizzanti devono essere avviate a smaltimento come rifiuto liquido.
23. Il gestore deve garantire le adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente.



Gestione alimentazione

24. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza e di seguito riepilogate, al fine di ridurre l'**azoto totale escreto** e quindi l'ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di garantire il rispetto del **valore limite pari a 0,8 kg Azoto escreto/posto animale/anno (riferito alle galline ovaiole)**, come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A. e quindi pari a 0,78 kg Azoto escreto/posto animale/anno:
- Utilizzo di un'alimentazione in 5 fasi con valori percentuali di proteina grezza decrescenti;
 - Alimentazione multifasica con una formulazione della dieta adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione;
 - Aggiunta di quantità controllate di amminoacidi essenziali ad una dieta a basso contenuto proteico. Gli amminoacidi essenziali aggiunti alla dieta sono metionina e lisina;
25. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza e di seguito riepilogate, al fine di ridurre il **fosforo totale escreto**, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di garantire il rispetto del **valore limite pari a 0,45 kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno (riferito alle galline ovaiole)**, come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A. e quindi pari a 0,134 kg Fosforo escreto/posto animale/anno:
- Alimentazione multifase (5 fasi) con formulazione della dieta adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione;
 - Aggiunta di quantità controllate di fosfati inorganici (fosfato bicalcico) altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi;

Gestione degli effluenti zootecnici:

26. Il Gestore ha dichiarato di avviare la pollina ad un impianto di digestione anaerobica; qualora per sopravvenute esigenze fosse utilizzata per lo spandimento al campo devono essere attuate le prescrizioni di seguito riportate;
27. Il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento a:
- obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - dosi di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di documentazione del trasporto;
 - limitazioni e norme tecniche inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
28. Quando il ciclo produttivo è inferiore a 90 giorni, le lettiere esauste possono essere stoccate al termine del ciclo stesso sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie e le disposizioni tecniche di cui alla vigente regolamentazione nazionale e regionale;
29. I sistemi di stoccaggio provvisorio dei reflui zootecnici devono essere predisposti adottando misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti e tenendo conto dello stato fisico degli stessi e della prevista utilizzazione, in modo da facilitare le successive operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.



30. Lo stoccaggio provvisorio deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche e di impianti fognari).
31. La raccolta ed il trasporto della pollina deve essere attuata, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche della stessa, sia alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.
32. Il Gestore deve osservare gli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto, secondo la normativa vigente; i relativi documenti devono essere conservati per un minimo di tre anni e resi disponibili alle Autorità preposte al controllo degli stessi. In attesa dello specifico provvedimento regionale riguardante le modalità di registrazione, così come disposto dall'Allegato III del Regolamento n. 10/R, deve essere adottato un registro o quaderno aziendale, sul quale devono essere indicate – almeno – le quantità di effluenti distribuiti e gli appezzamenti di destinazione. Ad esemplificazione delle annotazioni da registrare, si riporta il seguente schema:

DATA	TRASPORTATORE/DISTRIBUTORE della pollina (Ragione Sociale o persona fisica)	QUANTITATIVO DISTRIBUITO (mc o t)	APPEZZAMENTO DI DESTINAZIONE (Identificativi catastali)	NOTE
------	--	---	---	------



33. Con riferimento allo spandimento in campo devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni di carattere generale:
- c. Il trasporto della pollina ed il loro conferimento a soggetti terzi per l'eventuale trattamento e immissione sul mercato deve avvenire secondo quanto disposto per i materiali di categoria II alla voce stallatico dal Regolamento CE n. 1069/2006 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
 - d. Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di produzione e destinazione, il trasporto della pollina destinata alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di quanto disposto dal Reg. CE n. 1069/2006 nel caso tale trasporto avvenga tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale;
 - e. L'utilizzazione degli effluenti di allevamento deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;
 - f. Deve essere garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;
 - g. lo spandimento dovrà essere condotto secondo tecniche che riducano le emissioni in atmosfera, quindi spandimento più vicino possibile alla superficie del terreno e relativo interrimento, oppure spandimento con interrimento diretto. Lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici deve in ogni caso essere effettuato per mezzo di un sistema considerato Migliore Tecnica Disponibile, a norma di quanto previsto dalle BAT 20 e 21.
 - h. L'incorporazione al terreno deve avvenire entro 4 ore dall'inizio delle operazioni di distribuzione; tale termine è estendibile a 12 ore in caso di condizioni non propizie ad un'incorporazione più rapida (BAT 22).
34. Sono fatte salve ove non specificato le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 10/R-2007 e s.m.i..

A2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività aziendale sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione degli animali (ricoveri e stoccaggi interni) e spandimento degli effluenti zootecnici. La pollina viene rimossa dalle strutture a fine ciclo e ceduta all'Azienda Agricola Veggia che li trasporta in un impianto di digestione anaerobica in località Canei a Cocconato (AT).

Per la zona pulcinaia il sistema di stabulazione è a terra su lettiera costituita da truciolo di legno vergine distribuita su tutta la superficie del capannone. La stabulazione nella zona deposizione invece è libera su pavimentazione fessurata

Il sistema di distribuzione dell'acqua è costituito da linee di abbeveratoi a goccia con tazzetta antispreco. L'alimentazione avviene mediante mangimi conferiti da ditte esterne e distribuiti all'interno dei capannoni nelle mangiatoie.

Il capannone n. 3 della zona deposizione e il capannone della pulcinaia sono raffrescati mediante sistema di ventilazione a pressione negativa con ventilatore in estrazione e entrata d'aria regolabile dalle finestre laterali.

Nei capannoni 1 e 2 della zona deposizione la ventilazione è forzata, con raffrescamento di tipo cooling.



I capannoni e i tunnel sono con struttura in profilato di ferro, tamponamenti in pannelli sandwich e/o muratura, copertura sempre con pannelli sandwich fatta eccezione dei tunnel in cui è in lamiera con sottostante isolante e controsoffitto.

Il riscaldamento avviene con il supporto di bruciatori a G.P.L. a parete utilizzati per la pulcinaia, i magazzini e corridoi di collegamento. Il riscaldamento dei due locali servizi a disposizione del personale di ciascuna zona di allevamento avverrà con due caldaie murali a G.P.L. per la produzione. Sono previsti due depositi di G.P.L.

I mangimi sono stoccati in silos chiusi adiacenti ai ricoveri.

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati dal gestore con il software BatTool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR. Il Gestore ha effettuato un confronto tra la situazione aziendale e il sistema di riferimento. I dati sono riportati nella tabella che segue:

Tabella A2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool				
Categoria animale	Ammoniaca (NH₃)			
	Fase di provenienza	Emissioni di NH₃ del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) kg/a	Emissione di NH₃ dell'installazione (situazione autorizzata) kg/a	% riduzione
Ovaiole e riproduttori leggeri	Ricoveri	8.099	5.086	37,2
	Trattamento	-	-	-
	Stoccaggio	2.774	-	100
	Distribuzione effluenti	8.355	-	100
	Totale	19.229	5.086	73,6
	Altri inquinanti			
	Emissione di metano		1.344 kg/anno	
	Emissione di protossido di azoto		113 kg/anno	
Pollastre	Ricoveri	3.622	214	94,1
	Trattamento	-	-	-
	Stoccaggio	2.007	-	100
	Distribuzione effluenti	6.045	-	100
	Totale	11.675	214	98,2
	Altri inquinanti			
	Emissione di metano		4.770 kg/anno	
	Emissione di protossido di azoto		7 kg/anno	



I livelli emissivi complessivi riportati nella precedente tabella sono da verificarsi secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo suballegato A7. Dovrà, comunque, essere garantito il rispetto del valore limite associato all'applicazione delle BAT **pari a 0,25 kg NH₃/posto animale/anno** ⁽¹⁾ (riferito alle galline ovaiole).

35. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli.
36. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
37. In caso di attivazione del protocollo previsto dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla DGR 09/01/2017 n. 13-4554 – la Ditta dovrà attuare le misure individuate dal tavolo di confronto tra gli enti competenti ed, in particolare, sarà tenuta a
 - a. Collaborare nella fase di “Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione” (ai sensi dell'Allegato I, Parte 2 della DGR 09/01/2017 n. 13-4554), attivando un reporting giornaliero su base oraria della principali attività potenzialmente suscettibili di sollevare odori (es. accensione/spegnimento ventole, operazioni di rimozione lettiera, carico/scarico animali, eventi accidentali, ecc.) al fine di contribuire a fornire elementi utili per indagare le possibili corrispondenze tra gli eventi gestionali dell'installazione IPPC e la percezione del disturbo;
 - b. Installare presso l'impianto, in posizione concordata, una stazione anemometrica atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indagato dalle autorità, secondo le necessità individuate dal tavolo di confronto;
 - c. Predisporre un campionamento olfattometrico e realizzare eventuali adeguamenti, qualora il tavolo di confronto ne ravvisi le necessità.
38. Prescrizioni in materia di movimentazione e stoccaggio materiali polverulenti:
 - I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture;
 - I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di

¹ Cfr. tabella 3.1 “BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole” e punto 4.13.1 delle BAT-Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini (decisione UE 2017/302).

Tab 3.1: per un sistema di stabulazione delle galline ovaiole alternativo alle gabbie è previsto che “Per gli impianti esistenti che usano un sistema di **ventilazione forzata** e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è **0,25 kg NH₃/posto animale/anno**”.

Punto 4.13.1: “Il sistema a lettiera profonda è combinato con la rimozione infrequente degli effluenti di allevamento, per esempio alla fine del ciclo di allevamento. Si garantisce un contenuto minimo di materia secca negli effluenti di allevamento di circa il 50-60 %. Questo si ottiene con un apposito sistema di ventilazione forzata (per esempio ventilatori ed estrazione dell'aria ad altezza del pavimento)”.



caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime;

- Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi, gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a secco. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc...).

39. I sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel successivo quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.

QUADRO EMISSIVO DITTA AZ. AGR. HY-LINE			
FONTE EMISSIVA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO O MITIGAZIONE
Capannone Pulcinaia e n. 3 Capannoni Deposizione (ventilatori, finestrate, cupolini)	Diffusa	NH ₃ CH ₄ Polveri	ISOLAMENTO TERMICO E EFFICIENZA DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE ARTIFICIALE E NATURALE UTILIZZO DI TRUCIOLI PER LA LETTIERA DISTRIBUITA SULLA SUPERFICIE IN ADEGUATE QUANTITÀ FRESATURA DELLA LETTIERA PERIODICA IN CASO DI NECESSITÀ MANTENIMENTO LETTIERA ASCIUTTA ALIMENTAZIONE AD LIBITUM ED ABBEVERATOI ANTISPRECO OPERAZIONI DI RIMOZIONE LETTIERA CON MEZZI LENTI E VENTILATORI SPENTI
cappe ad infrarosso e termoconvettori a GPL	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)		
Sfiato Serbatoio stoccaggio GPL	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)		
SILOS mangimi	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I – lettera m)		
gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I – lettera bb)		

A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A2"		INSTALLAZIONE Az. Agr. SANPIETRO – Regione Ronchi - Trino (VC)		CODICE IPPC: 6.6 a)
N° P.to di scarico	Tipologia acque reflue	Portata di scarico media [m ³ /g]	Sistema di trattamento	Corpo recettore
S1	● scarico acque reflue domestiche	0,41	Sgrassatore e fossa IMHOFF	TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE
S2	● scarico acque reflue domestiche	0,41	Sgrassatore e fossa IMHOFF	TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE
S3	● scarico acque reflue domestiche		Impianto di fitodepurazione	



Le acque reflue confluite ai punti di scarico S1-S2-S3, sono classificate come domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Descrizione impianto di fitodepurazione

L'impianto di fitodepurazione esistente è a flusso subsuperficiale a scarico zero, senza quindi la necessità di disporre di un ricettore naturale delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi siti nello stabilimento. L'impianto di fitodepurazione è costituito dai seguenti elementi:

- un elemento di pretrattamento delle acque grigie (degrassatore/disoleatore). Il degrassatore svolge la funzione di trattenere sostanze oleose e tensioattivi derivanti da operazioni di lavaggio ed è indispensabile al buon funzionamento della fitodepurazione;
- un elemento di pretrattamento delle acque nere (fossa Imhoff). La fossa Imhoff è a tenuta stagna ed è dotata di due specifici comparti di sedimentazione e digestione per trattenere eventuali scarti galleggianti e sostanze grossolane;
- un sistema di letti assorbenti al quale sono convogliate le acque pretrattate. Gli scarichi in uscita dalla fossa Imhoff vengono convogliati prima ad un pozzetto/tombino iniziale e poi in vasche a base pseudo-rettangolare, costruite con telo in pvc dello spessore di 1,50 mm, poste a circa 70 cm sotto il piano campagna e con una superficie assorbente di 8,12 m³. Il letto di riempimento delle vasche è costituito da uno strato di ciottoli attorno al tubo drenante, ghiaione nel fondo e ghiaietto nella porzione superficiale. Il materiale drenante è ricoperto da terreno sul quale sono piantumate a scelta le specie vegetali *Phragmites australis*, *Typha latifolia* o appartenenti al genere *Salix*, *Prunus Laurocerasus*;
- pozzetti/tombini finali per permettere la soppressione del drenaggio e la possibilità di controllo del livello dell'acqua nell'impianto.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SCARICHI

40. Ai punti di scarico S1, S2, S3 è consentito il solo allontanamento delle acque reflue domestiche; non devono essere immesse altre tipologie di reflujo se non previo conseguimento di nuova e specifica autorizzazione.
41. Devono essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico sanitari previsti dall'Allegato n. 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76...".
42. Il dimensionamento della condotta drenante deve essere rapportata al numero degli utilizzatori ed alla natura del terreno.
43. L'acqua di falda a valle della condotta drenante non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non a seguito di accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri, pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
44. Le condotte disperdenti devono essere poste lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
45. Le fosse imhoff devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
46. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione della fossa imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
47. Deve essere presente idoneo pozzetto di campionamento fiscale sempre accessibile dopo la fossa imhoff e prima dell'inizio della condotta drenante;



48. In caso di realizzazione di pubblica fognatura decorrente a meno di 100 metri, dovrà esservi fatto allacciamento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/90 e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Sulla base delle considerazioni evidenziate dal Gestore nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche allegato all'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A., pratica SUAP 39/2020 (n. prot. di ricevimento 14152-14195 del 06/07/2020), si prende atto che non sussiste la necessità di raccogliere e trattare separatamente le acque di prima pioggia dilavanti le superfici scolanti e non esistono acque di lavaggio delle superfici esterne. Resta fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

49. E' fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali (ad es. sabbia, segatura...). Tali materiali, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltiti;
50. Tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
51. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i. "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione";
52. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

Arco di disinfezione

53. Premesso che le acque di disinfezione non devono essere scaricate a meno che opportunamente trattate, **entro 60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento il Gestore dovrà comunicare quale soluzione intende adottare per la gestione delle acque di lavaggio dell'arco di disinfezione tenendo conto di quanto suggerito da Arpa nel parere della prima conferenza dei Servizi (prot. Arpa n. 00084538 del 21/10/2020):

le acque di lavaggio risultanti da tale operazione devono essere accumulate in appositi pozzetti di stoccaggio (vedi Linee Guida Allevamenti Suinicoli e Avicoli - Regione Piemonte) e all'occorrenza adeguatamente smaltite ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

La tubatura che invia le acque al pozzetto di raccolta può essere provvista di valvola tre vie così che quando viene attivato l'impianto di disinfezione si ha il deflusso nella vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola e a fine irrorazione la valvola si chiude e nel caso di pioggia l'acqua piovana non raggiunge il pozzetto, ma viene avviata al fosso di scolo.

A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

54. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante EER e denominazione del rifiuto ivi depositato;



- In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
- Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

55. Al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee:

- a. il Gestore, preso atto della dichiarazione di non ritenere necessario procedere con l'elaborazione della Relazione di Riferimento, deve aggiornare la verifica preliminare presentata, congiuntamente all'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'A.I.A., pratica SUAP 39/2020 (n. prot. di ricevimento 14152-14195 del 06/07/2020) ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014 ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;



- b. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il Gestore dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Saluggia ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 26 del 03/05/2010 e successive varianti. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l'area dell'installazione è prevista un'associazione alla Classe III (aree di tipo misto) e l'unico ricettore presente si trova in classe II (aree prevalentemente residenziali). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]
II	55	45	50	40
III	60	50	55	45
	Limite di immissione differenziale			
	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]		
	5	3		



Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.

56. Entro 30 giorni dall'avviamento delle modifiche sostanziali autorizzate con il presente provvedimento dovrà essere effettuata, a cura del Gestore, una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge vigenti dei livelli sonori generati, sia in periodo di riferimento diurno che notturno nelle più gravose condizioni di esercizio, dall'insieme degli impianti afferenti all'attività in esame prestando attenzione alla verifica del limite differenziale, ove applicabile. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli enti autorizzanti e all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Est – Servizio Territoriale di Vercelli.
57. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*. La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*, deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
58. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”*.

A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 3106 del 18/11/2011 rilasciata alla ditta **AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l.** sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e dei requisiti di monitoraggio indicati nelle BAT Conclusions concernenti l'attività di allevamento di pollame o suini pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE il 21/02/2017.

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 6.6 a della ditta **AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA s.r.l.**, con installazione sita nel Comune di Saluggia (VC), Via Don Carrà n. 65, CAP 13040.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui “sistemi di monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005



recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”).

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.
5. Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e/o calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - b) approvvigionamento idrico del sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.

**QUADRO SINOTTICO**

	FASI	GESTORE	GESTORE	AUTORITA' DI CONTROLLO	AUTORITA' DI CONTROLLO
		Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti / analisi
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	Materie prime e prodotti				
1.1.1	Materie prime	Su proposta gestore	Annuale	X	
1.1.2	Animali allevati	Su proposta gestore	Annuale	X	
1.2	Risorse idriche				
1.2.1	Risorse idriche	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.3	Risorse energetiche				
1.3.1	Energia	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.4	Combustibili				
1.4.1	Combustibili	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.5	Azoto e Fosforo escreti				
1.5.1	Azoto e Fosforo escreti	Annuale	Annuale	X	
1.6	Emissioni in Atmosfera				
1.6.1	Ammoniaca, Polveri, Metano (Emissioni diffuse)	Annuale	Annuale	X	
1.7	Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)				
1.8	Rumore (vedi nota sezione 1.8 del PMC)				
1.9	Rifiuti				
1.9.1	Controllo rifiuti prodotti	Su proposta Gestore	Annuale	X	
1.10	Effluenti zootecnici				
1.10.1	Controllo effluenti zootecnici prodotti, acquisiti, ceduti o avviati a spandimento	Su proposta Gestore / secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Annuale	X	
2	GESTIONE IMPIANTO				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Annuale	Annuale	X	
2.1.2	Interventi di manutenzione Ordinaria/ straordinaria	Annuale	Da segnalare solo le non conformità	X	
2.1.3	Aree di stoccaggio	Annuale	Da segnalare solo le non conformità	X	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance				
3.1.1	Monitoraggio	Annuale	Annuale	X	



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all'anno di mangime o capi all'anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l'azoto e il fosforo escreti, saranno indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

Tabella 1.1.1 - Materie prime

Parametro		Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
Alimenti	Consumo di mangime	Alimentazione	t/anno	Alla ricezione/ acquisto	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione	Riepilogo annuale
	Quantità di proteina grezza somministrata		t/anno			
	Quantità di amminoacidi di sintesi somministrati		t/anno			
	Concentrazione di azoto e fosfati	Sostanza secca Proteina grezza Fosforo	%/ annua		Schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi.	
Lettiera	Trucioli	Stabulazione	t/anno	Alla ricezione/ acquisto	Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione	
Ausiliari	Medicinali		Unità	Alla ricezione/ acquisto	Vedi sopra	
	Disinfettanti		l o Kg			

Tabella 1.1.2 – Animali allevati – uova prodotte

Processo	Denominazione	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
N. di capi suddivisi per categoria	Capi in entrata (Indicare anche relativo peso)	unità/anno	All'acquisto/nascite	Registro stalla	
	Capi venduti (Indicare anche relativo peso)	Unità/anno	Alla partenza	Vedi sopra	
	Capi mediamente presenti	Unità/anno	Annuale	Vedi sopra	
	Numero cicli	Numero cicli /anno	Annuale	Vedi sopra	
	Durata ciclo	Giorni	Fine ciclo	Vedi sopra	
	Periodo Vuoto sanitario	Giorni	Fine ciclo	Vedi sopra	
Capi deceduti	Capi	Unità/anno	Alla morte	Vedi sopra	
	Peso	kg/anno	Alla morte	Vedi sopra	

1.2 Consumo risorse idriche per uso industriale

I dati verranno inseriti e inviati all'Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC e i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui vengono apposte volta per volta le letture, saranno a disposizione dell'Autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell'autorizzazione.

Tabella 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Pozzo 1	Stabulazione, alimentazione, lavaggio Uso domestico	mc/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	Riepilogo annuale
Pozzo 2	Stabulazione, alimentazione, lavaggio Uso domestico	mc/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	Riepilogo annuale
Acquedotto	Stabulazione, alimentazione, lavaggio Uso domestico	mc/anno	Lettura mensile	mc	Riepilogo annuale

Si prescrive che entro 30 giorni dalla data di avvio delle modifiche sostanziali il Gestore esegua un monitoraggio di “bianco” sui due pozzi esistenti che preveda l'analisi dei seguenti parametri:

- durezza acqua;
- conducibilità;
- pH;
- anioni e cationi principali;
- solventi clorurati

Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi entro 60 giorni a Provincia, ARPA, Comune e Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.

A seguire il monitoraggio continuerà sul pozzo della zona deposizione con periodicità ogni 18 mesi dei seguenti parametri:

- durezza acqua;
- conducibilità;
- ferro;
- PH;
- nitrati;
- ammonio;
- miceti;
- lieviti;
- muffe;
- cloro libero;
- coliformi;
- streptococchi fecali;
- clostridium perfringens;
- ossidabilità.

Il pozzo della zona pulcinaia con utilizzo saltuario sarà analizzato in funzione delle esigenze aziendali in caso di utilizzo più assiduo.



1.3 Energia

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	Riepilogo annuale
Energia totale consumata per l'allevamento	Energia termica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Calcoli sulla base dei consumi di combustibile per riscaldamento	

1.4 Consumo combustibili

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Gasolio (per trasporto pollina, carico/scarico animali, funzionamento del generatore, ecc.)	l/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto	Riepilogo annuale
GPL (per riscaldamento allevamento)	l/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto	

1.5 Azoto e Fosforo totali escreti

Tabella 1.5.1 – Monitoraggio dell'azoto e del fosforo escreti

Parametro	Tipo di determinazione (vedi NOTE)	U.M.	metodica	Frequenza autocontrollo	Reporting
Azoto escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa	Kg N	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	Riepilogo annuale
Fosforo escreti (BAT 24)	e/o Stima mediante analisi effluenti	Kg P ₂ O ₅			

**NOTE:**

La determinazione dell'azoto e del fosforo si possono determinare (con frequenza almeno annuale):

- a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell'apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:
 - in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento;
 - in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.
- b) con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo che si ritiene preferibile.

1.6 Emissioni in atmosfera**1.6.1 Emissioni diffuse****Tabella 1.6.1 – Monitoraggio emissioni di Ammoniaca, Polveri e Metano.**

Parametro	Tipo di determinazione (vedi NOTE)	U.M.	metodica	Frequenza autocontrollo	Reporting
Monitoraggio emissioni in atmosfera di Ammoniaca distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici) (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa Oppure Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	Kg NH ₃	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	Riepilogo annuale
Monitoraggio emissioni in atmosfera di Polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	
Monitoraggio emissioni in atmosfera di Metano	Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	-	Annuale	

**NOTE:**

Le emissioni in atmosfera di Ammoniaca, dovranno ricomprendere quelle provenienti **dall'intero processo** (*stabulazione, stoccaggio, spandimento*). La quantificazione potrà essere fatta con:

- stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento;
- calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche) mediante la misurazione della concentrazione di **ammoniaca** e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;
- stima mediante i fattori di emissione;

Le emissioni in atmosfera di Polveri, da effettuare a decorrere almeno dall'annualità 2021, provenienti **da ciascun ricovero**, potranno essere quantificate con:

- calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente);
- stima mediante i fattori di emissione.

1.6.2 Emissioni convogliate (NON APPLICABILE)**1.7 Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)****1.8 Rumore**

- Entro 30 giorni dall'avviamento delle modifiche sostanziali autorizzate con il presente provvedimento dovrà essere effettuata, a cura del Gestore, una campagna di misure fonometriche, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge vigenti dei livelli sonori generati, sia in periodo di riferimento diurno che notturno nelle più gravose condizioni di esercizio, dall'insieme degli impianti afferenti all'attività in esame prestando attenzione alla verifica del limite differenziale, ove applicabile. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata agli enti autorizzanti e all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Est – Servizio Territoriale di Vercelli.
- La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

1.9 Rifiuti**Tabella 1.9.1 – Controllo rifiuti prodotti**

Attività	Rifiuti prodotti (codice EER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
Allevamento	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202*)	kg		Verifica delle quantità in deposito	Ad ogni carico nel deposito temporaneo	MUD annuale, Registro di carico e scarico, Formulare	Annuale
Allevamento	Imballaggi contenenti residui di sostanze	kg		vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	



	pericolose (150110*)						
Allevamento	Imballaggi in carta e cartone (15.01.01)	kg		vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	
Allevamento	Tubi fluorescenti (20.01.21*)	kg		vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	
Allevamento	Imballaggi in materiali misti (15.01.06)	kg		vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	
Fosse imhoff	Fanghi delle fosse settiche (20.03.04)	kg		vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

1.10 Gestione effluenti zootecnici

1.10.1 - Controllo effluenti zootecnici prodotti – ceduti o avviati a spandimento

Punto di campionamento	Parametro	Punti di stoccaggio	Modalità di controllo e analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
Pollina	Sostanza secca Solidi totali N tot P tot Rame Zinco		Analisi annuale su un 5% del liquame allontanata dall'allevamento solo in caso di utilizzo agronomico diretto (sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento)	Rapporto di prova	Annuale
PRODOTTI E CEDUTI O AVVIATI A SPANDIMENTO					
Effluenti zootecnici prodotti (pollina) ceduti a terzi	m ³ o ton		Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Indicare il dato di effluente ceduto a ciascun destinatario	Annuale
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC (sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento)	m ³ o ton		Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Registro fertilizzazioni ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17 (allegato III) con la frequenza di annotazione ivi indicata	



2. GESTIONE DELL'IMPIANTO

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, manutenzione e gestione di:

- fase di stabulazione (modalità e tempo di allontanamento dei reflui), fase di stoccaggio effluenti (coperture) e fase di spandimento effluenti (dimostrazione di utilizzo mezzi MTD) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse;

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all'Autorità competente attraverso il Report annuale. L'azienda potrà presentare copia delle procedure e registri predisposti come manuale di gestione ambientale, per quanto non certificato, in applicazione alla BAT1.

Nelle tabelle 2.1.1 e 2.1.2 sono indicate alcune analisi che il gestore deve mettere in atto per il controllo delle fasi critiche del processo e per le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase/attività	Criticità	Metodo controllo	U.M.	Punto di monitoraggio	Frequenza autocontrollo	Reporting
Tecnica di distribuzione ed interrimento <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> (*)	Breve relazione annuale descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).					Relazione da inserire nel report annuale

(*) Se la pollina è avviata a spandimento direttamente dal gestore.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria – per ciascuna attività

Tipo di intervento	Modalità	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione	Reporting
Verifica delle strutture aziendali, coibentazione e condizionamento termico	Controllo stato e funzionalità	Annuale	Registro	Da segnalare nel report annuale solo le non conformità e le azioni correttive intraprese
Verifica delle condizioni di umidità delle lettiere e tenuta dei sistemi di abbeveraggio	Controllo stato e funzionalità	Giornaliera	Registro	
Verifica sistema ventilazione e termosonde apertura finestre	tarature	Annuale	Rapporto di taratura	
Verifica asportazione dei capi deceduti	Verifica visiva e asportazione carcasse	Giornaliera	Registro	
Verifica dei sistemi di allontanamento e di stoccaggio delle deiezioni	Controllo stato e funzionalità. Verifica del rispetto del Reg. 10R e s.m.i.	Al termine di ogni ciclo di allevamento	Registro	
Verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione delle deiezioni sul terreno	Controllo stato e funzionalità. Verifica del rispetto del Reg. 10R e s.m.i.	Mensile	Registro	
Pulizia piazzali	Controllo visivo	Settimanale	Registro	

**Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)**

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione	Reporting
Serbatoi interrati di gasolio (se presenti)	Verifica variazione di pressione in BAR	Ogni 5 anni	Prove di tenuta	Ogni 5 anni

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esempificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse. E' importante riportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore.

Tabella 3.1.1 – Indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m ³ /capo medio / anno	Calcolo	annuale	annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno di energia/ (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/ capo medio / anno	Calcolo	annuale	
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH ₃ per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH ₃ / capo medio /anno	Calcolo	annuale	
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio /anno	Calcolo	annuale	
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio /anno	Calcolo	annuale	

*) **“numero di capi medi allevati”**: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc. (Nota: le BATc di recepimento dei brevetti prevedono invece di rapportarsi al “posto animale” inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto). Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	AZIENDA AGRICOLA HY-LINE ITALIA	
Autorità competente	Provincia di Vercelli – Area Ambiente	
Ente di Controllo	ARPA	



4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo integrato in esercizio	<ul style="list-style-type: none">Tutte le componenti ambientali	<ul style="list-style-type: none">frequenza stabilita da sistema SSPC	Controllo integrato in esercizio
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	<ul style="list-style-type: none">Tutte le componenti ambientali	<ul style="list-style-type: none">frequenza stabilita da sistema SSPC	Valutazione report annuali inviati dall'azienda



L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati, con i relativi referti analitici, rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

5.3 Informazioni PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:



- o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽²⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:**
- o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽³⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

² ⁰ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

³ ⁰ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.